

# Capitolato speciale per la stipula di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato

## Art. 1

### Finalità e oggetto del contratto

#### Normativa di riferimento

1. Il presente Capitolato ha ad oggetto l'individuazione di una Agenzia di Lavoro per la somministrazione di lavoro temporaneo, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a favore delle Amministrazioni aderenti all'Unione Reno Galliera (ad oggi Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Unione Reno Galliera, oltre ad eventuali ingressi successivi di ulteriori Amministrazioni comunali), mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro per figure professionali ascrivibili alle categorie sotto indicate del Contratto Collettivo del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali, attualmente vigente:

Profili professionali ascrivibili alle seguenti Categorie:

Categoria: A1- B1 - B3 - C1 - D1 - D3

CCNL: Regioni ed Autonomie Locali;

Ore settimanali su 6 giorni : 36

Ferie annuali : 30

Ex festività sopresse : 4

Ore convenzionali annue : 1872

Divisore Orario: 156

2. Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, la gestione amministrativa e i relativi oneri.

**3. L'accordo quadro verrà sottoscritto dall'Unione Reno Galliera, mentre le singole prestazioni di lavoro e gli specifici profili saranno individuati con separati contratti di somministrazione che potranno essere posti in essere dai Comuni aderenti all'Unione o dall'Unione stessa (Enti Committenti).**

4. Il ricorso al lavoro temporaneo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. Le Agenzie saranno tenute ad osservare i principi e la disciplina previsti dal D.lgs. 165/2001, dal D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), dalla L. 30/2003, dal D.lgs. 276/2003 e dai CCNL vigenti al momento.

## Art. 2

### Importo e durata

1. Il valore stimato dell'accordo quadro, determinato dalla sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti che potranno essere stipulati in virtù dell'accordo stesso è di € 3.000.000,00 IVA esclusa, comprensivo dell'eventuale rinnovo di ulteriori due anni nonché dell'opzione dell'aumento del quinto

2. I costi della sicurezza connessi con i rischi da interferenza di cui all'art. 26 comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i sono pari a zero .

3. L'accordo avrà validità di **anni 2** (due), con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito.

4. Non è previsto un importo minimo garantito in favore dell'Agenzia. Con l'accordo in oggetto vengono fissati tutti i termini essenziali per la somministrazione di lavoro temporaneo, pertanto la stipula dei singoli contratti avverrà alle condizioni ivi previste, senza ulteriori fasi negoziali.

5. L'aggiudicazione del servizio e la stipula dell'accordo non fa sorgere alcun obbligo per gli Enti Committenti di richiedere somministrazione di lavoro per un determinato quantitativo o importo, se non in relazione alle proprie esigenze e disponibilità finanziarie.

## Art. 3

### Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

1. All'atto della sottoscrizione dell'accordo quadro l'Agenzia dovrà possedere una filiale o succursale aperta al pubblico nel raggio di 20 Km dalla sede municipale di uno dei Comuni dell'Unione o impegnarsi ad attivarla entro 2 mesi dalla stipula dell'accordo.

2. L'agenzia dovrà mettere a disposizione dell'Amministratore personale temporaneo facente parte della categorie professionali descritte all'art.1 del presente Capitolato. L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili.
3. Il personale fornito dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art.6 del DPR 62/2013 e agli art.35 bis e 54 del d.lgs 165/20011.
4. Il personale fornito dovrà essere istruito e formato, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (sicurezza e salute) a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
5. L'agenzia si obbliga a porre in essere gli interventi di formazione e riqualificazione professionale di cui all'art.12 del D.lgs 276/2003 e in quanto previsti dal CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro. Il personale dovrà inoltre a cura dell'agenzia, essere istruito e formato, secondo le modalità indicate nella propria offerta tecnica, al fine di garantire uno standard qualitativo e quantitativo delle attività lavorative;
6. In conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2015, n. 81. l'Agenzia deve comunicare per iscritto l'avvenuta ricezione della dichiarazione dell'Utilizzatore dell'esecuzione della valutazione dei rischi;
7. L'agenzia si impegna nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare il codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con D.G. Unione n. 2 del 14/01/2014 consultabile e scaricabile dal sito internet [www.renogalliera.it](http://www.renogalliera.it);
8. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
9. L'Agenzia si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta degli Enti Committenti, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
10. Sono a carico dell'Agenzia, tutti gli obblighi di comunicazioni preassuntive e per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
11. L'Agenzia si obbliga a rispettare la clausola sociale riportata nello schema di Accordo Quadro, ovvero, in conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d'appalto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di espletamento del servizio**

1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta presentata e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) Gli Enti Committenti procederanno, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile, nel termine massimo di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.
  - b) In caso di mancato rispetto da parte dell'Agenzia del termine contrattualmente previsto per l'effettiva messa a disposizione del personale, fatta salva ogni altra valutazione in ordine alla risoluzione del contratto e all'applicazione delle penali, l'Ente Committente si riterrà libero di ricorrere ad altra Agenzia, senza alcun preavviso.
  - c) L'Ente Committente dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e - mail:
    - descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria;
    - settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
    - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
    - sede ed orario di lavoro;
    - dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai propri lavoratori inquadrati nel medesimo profilo.
  - d) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
  - e) L'attività del lavoratore presso gli Enti Committenti è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
  - f) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Ente in cui presta servizio; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui alla precedente lett a).

- g) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente Ccnl ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- h) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
- i) La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
- j) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte degli Enti Committenti.
- k) L'Agenzia provvederà ad informare e formare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Ente Committente.
- l) A termini dell'art. 20 comma 5 lett c) del D.lgs. n. 276/03 l'Agenzia deve comunicare per iscritto l'avvenuta ricezione della dichiarazione dell'Utilizzatore dell'esecuzione della valutazione dei rischi.
- m) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo. In caso di non superamento il lavoratore dovrà essere sostituito nei tempi indicati nell'Offerta.
- n) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

## **Art. 5**

### **Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti**

1. Il Prezzo Orario risultante dall'Offerta dovrà comprendere il costo di tutti i seguenti elementi:
  - a) retribuzione del lavoratore. Per retribuzione base si intende il valore previsto dai vigenti CCNL del comparto autonomie locali, secondo la definizione fornita dall'art. 10 comma 2 lett. b), e comma 3 CCNL 9/5/2006 per il calcolo del valore orario;
  - b) eventuali indennità professionali legate alla mansione (ad es. personale educativo o di vigilanza)
  - c) oneri contributivi previdenziali ed assistenziali;
  - d) quota assicurativa INAIL;
  - e) festività, ferie, malattia, TFR;
  - f) rateo 13<sup>^</sup>;
  - g) informazione/fondo formazione del lavoratore;
  - h) ricerca e selezione del Personale;
  - i) eventuale sostituzione del personale;
  - j) assicurazione di responsabilità per danni;
  - k) adempimenti connessi *ex lege* all'assunzione (es. richiesta di certificazione del casellario giudiziario ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 39/2014), e relativi costi amministrativi;
  - l) ogni altro costo e onere comunque derivante dal presente contratto;
  - m) utile d'impresa.

Eventuali buoni sostitutivi del servizio di mensa, se ed in quanto spettante al dipendente, saranno forniti direttamente a cura e spese dell'Ente Committente e l'importo sarà comunicato all'Agenzia per i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali.

2. Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza e deve considerarsi onnicomprensivo fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo, salvo aumenti contrattuali e/o modifiche legislative.

3. Gli Enti Committenti sono tenuti a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria e/o straordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il prezzo risultante dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario lordo previsto dal CCNL vigente alla data della prestazione, oltre all'IVA sulla parte imponibile.

4. Il computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro sarà rilevato a mezzo badge dal Sistema Informatico di Rilevazione Presenze assenze vigente presso gli Enti Committenti e comunicato all'Agenzia di Lavoro.

5. L'Ente Committente corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi, nonché le eventuali festività ricadenti nel periodo di missione del lavoratore.

6. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Committente dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo nei termini indicati nell'Offerta, previa richiesta dell'Ente Committente.

7. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

8. Gli Enti Committenti provvederanno al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore; decorso il suddetto termine, saranno applicati gli interessi legali.

9. Il prezzo per lo svolgimento del servizio di somministrazione offerto in sede di gara potrà sottoposto a revisione nelle modalità previste dall'art.106 del D.lgs 50/2016,

#### **Art. 6**

##### **Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro**

1. Gli Enti Committenti si riservano l'interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo, in tal caso l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

2. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore nei medesimi termini e condizioni indicate all'art. 5.

3. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi a carico dell'Amministrazione**

1. Gli Enti Committenti comunicheranno all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

2. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Ente Committente ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

3. Gli Enti Committenti, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovranno versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

4. L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

#### **Art. 8**

##### **Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**

1. Gli Enti Committenti, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riservano di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

#### **Art. 9**

##### **Provvedimenti disciplinari**

1. L'azione disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Ente Committente.

2. L'Ente Committente comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70.

3. L'Agenzia porterà a conoscenza dell'Ente Committente tutte le comunicazioni inerenti al lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari si intendono adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

#### **Art. 10**

##### **Cauzione definitiva**

1. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia è obbligata a costituire in favore dell'Unione una garanzia fideiussoria del 10 per cento del valore dell'Accordo quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

4. Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del Dlgs.50/2016 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla scadenza dell'accordo quadro, a condizione che tutti i contratti da esso derivanti si siano conclusi e per essi sia già stata attestata la regolare esecuzione.

## **Art. 11**

### **Copertura assicurativa**

1. L'Agenzia è tenuta ad attivare e a mantenere in essere, per l'intera durata dell'Accordo, idonea copertura assicurativa per la responsabilità derivante da perdite patrimoniali cagionate a terzi (tra i quali sono inclusi gli Enti Committenti) in conseguenza di atti, fatti, omissioni di cui debba rispondere ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività professionale svolta, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Agenzia debba rispondere ai sensi di legge.

## **Art. 12**

### **Risoluzione del contratto e recesso**

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Cod. civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni poste a base di ammissione alla gara o per la quale l'Agenzia ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Agenzia è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte dell'Agenzia per il lavoro aggiudicatario;
- gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio.

2. Nelle ipotesi sopra indicate l'Unione disporrà la risoluzione di diritto dell'Accordo, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3. La risoluzione comporterà l'escussione della cauzione definitiva, la facoltà da parte dell'Unione di procedere nei confronti dell'Agenzia per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno e, nei casi previsti, la segnalazione dell'inadempimento alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

4. E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Unione dall'Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento all'Agenzia, previa adozione di apposito provvedimento. In caso di recesso l'Agenzia ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Unione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo, previa formale comunicazione all'Agenzia con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Agenzia non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **Art. 13**

### **Penali**

1. L'Agenzia, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

2. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali indicati in offerta, l'Unione potrà applicare una penale pari al 30% del costo del lavoratore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Unione e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Agenzia avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o dalla fideiussione prestata.

4. Il pagamento della penale non esonera l'Agenzia dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Unione e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

5. È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo precedente.

#### **Art. 14**

##### **Cessione del contratto e sub appalto**

1. E' vietata la cessione del contratto, salvo i casi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

2. Può essere ammesso il subappalto, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e nelle modalità definite dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

#### **ART 15**

##### **Stipula dell' Accordo**

1.L'Unione potrà, stipulare anticipatamente l'accordo ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica dei controlli previsti dalla legge.

#### **Art. 16**

##### **Definizione controversie relative al rapporto contrattuale**

1. Per tutte le controversie tra gli Enti Committenti e l'Agenzia, tanto durante l'esecuzione dei contratti che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

2. In ogni caso l'Agenzia non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

#### **Art. 17**

##### **Protezione dei dati**

1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione del contratto l'Agenzia assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'Agenzia sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

2. L'Agenzia si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

3. L'Agenzia consente agli Enti Committenti l'accesso nelle strutture in cui vengono svolte le attività al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

4. L'Agenzia garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinary Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 17**

##### **Rinvio normativo**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato all'esecuzione del contratto si applicherà la normativa vigente.